



Direzione Sanità

Il Direttore

Data 10/03/2011

Protocollo 7316 /DB2000

Ai Commissari/Direttori Generali
Alle Direzioni Sanitarie
agli Amministratori di Sicurezza SistemaTS
delle ASR della Regione Piemonte

Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi
ex art. 43 della legge 833/78

Alle OO.SS. dei Medici Convenzionati
Alle OO.SS. Della Dirigenza Medica

Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e
Degli Odontoiatri

LORO SEDI

Oggetto: Indirizzi regionali in osservanza alla Circolare n. 1/2011/DFP/DDI del 23 febbraio 2011 di ulteriori indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni DM 26 febbraio 2010 "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC"

Il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la circolare n. 1/2011/DFP/DDI del 23 febbraio 2011, allegata, vengono fornite ulteriori indicazioni a quelle impartite con le circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati e per l'applicazione dell'apparato sanzionatorio.

In osservanza alla circolare suddetta vengono definiti i seguenti indirizzi regionali che, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati di malattia per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, individuano in ambito regionale le aree di esenzione per l'invio telematico stesso per le quali non sussistono attualmente le condizioni tecniche e organizzative necessarie all'avvio di procedimenti sanzionatori.

Con la presente, ed in linea con le indicazioni della richiamata Circolare n. 1/2011, si ribadisce che, in ogni caso, perché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle sanzioni, devono sussistere, da una parte l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, dall'altra l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ed, inoltre, l'applicazione di tali sanzioni deve poggiare su criteri di gradualità e proporzionalità. Va da sé che, proprio in applicazione di questi principi ed anche in virtù del primario dovere del medico di assistenza e cura al malato, l'eventuale mancato invio per motivi tecnici, o momentanei legati, a titolo di esempio non esaustivo, a guasto dell'apparecchiatura o ad un suo malfunzionamento transitorio o, invece, dovuti a criticità funzionali di natura strutturale legate alla topografia del luogo od alla assenza di copertura di rete, il medico coinvolto non dovrà subire alcuna ricaduta di natura disciplinare, potendo il medesimo, in tali casi, procedere all'invio cartaceo della certificazione di malattia.

Medici convenzionati con il SSN

Secondo il piano di diffusione definito dalla Regione Piemonte in applicazione dell'art. 5 del citato decreto, sono state assegnate ai medici convenzionati con il SSN le credenziali per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia tramite SAC e si sta procedendo nella verifica di allineamento tramite web service dei dati regionali con il Servizio di Accoglienza Centrale del sistemaTS.

Il cruscotto di monitoraggio delle certificazioni di malattia (punto 3 della circolare) è reso disponibile dal SAC alle Aziende Sanitarie nel Cruscotto del sistemaTS nella sezione "medici in rete". Gli Amministratori di Sicurezza possono richiedere alla Regione l'assegnazione di specifici profili per l'accesso limitato al solo Cruscotto di monitoraggio dei certificati di malattia.

Considerati i tempi tecnici necessari per il completamento della verifica di allineamento dei dati e per la gestione efficace del cruscotto di monitoraggio da parte delle Aziende Sanitarie al fine di:

- non incorrere in inutili contenziosi e originare dispendio di risorse;
- non interferire negativamente con l'attività clinica;

si invitano le Amministrazioni in indirizzo a non avviare prima del 31 dicembre 2011 procedimenti disciplinari verso i medici convenzionati tenuti all'invio telematico delle certificazioni di malattia.

Vista la necessità di perfezionare gli strumenti tecnici idonei per la completa attuazione del disposto normativo, si ritiene di prorogare fino alla completa definizione delle procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, l'avvio dei procedimenti disciplinari riguardo ai medici convenzionati per la parte relativa alle attività di

assistenza domiciliare, ai medici di continuità assistenziale ed ai medici di emergenza territoriale 118.

I medici convenzionati che prestano la propria attività ambulatoriale in Comuni ove, per motivi legati alla particolare morfologia del territorio, non vi sia copertura di rete, sono, ovviamente, esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia fino alla soluzione del problema, ma le Aziende Sanitarie competenti territorialmente dovranno, a richiesta, rilasciare idonea certificazione di tale stato dei fatti.

Medici dipendenti del SSN

L'art. 55 *septies* comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede, tra l'altro, che la certificazione medica a giustificazione di assenza per malattia debba essere predisposta da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

Da ciò discende l'obbligo anche per i medici del SSN di emettere tale tipo di certificazione, cosa confermata dal regime sanzionatorio previsto al successivo comma 4 e, d'altra parte, la stessa circolare n. 1/2011, al punto 2, contempla che le disposizioni per l'invio telematico della certificazione di malattia, si applichino anche alle strutture di pronto soccorso e agli ospedali al momento del ricovero e della dimissione.

Tutto ciò ribadito e chiarito, si rappresenta che, secondo il piano di diffusione definito dalla Regione Piemonte in applicazione dell'art. 5 del citato decreto del 26 febbraio 2010, nei prossimi mesi verranno assegnate ai medici dipendenti del SSN le credenziali per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia tramite SAC con allineamento simultaneo dei dati regionali con il Servizio di Accoglienza Centrale del sistemaTS.

In ogni caso, i medici dipendenti del SSN, in attesa della completa informatizzazione del processo e del conseguente invio telematico della certificazione di malattia, sono tenuti a rilasciare detta certificazione in forma cartacea, su apposita modulistica rilasciata dall'Azienda, fino alla definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative che ne consentano la gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Parimenti, i medici dipendenti del SSN che operano nelle strutture di Pronto Soccorso sono tenuti a rilasciare al lavoratore la certificazione di malattia cartacea fino alla definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative che le strutture ospedaliere riterranno più idonee tra l'utilizzo del sistema web reso disponibile dal SAC o l'integrazione degli applicativi aziendali con il sistema SAC e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

In considerazione del fatto che alcune Aziende Sanitarie del SSR necessitano di brevi tempi tecnici per produrre la modulistica cartacea necessaria per la certificazione di malattia fino all'avvio della procedura di informatizzazione del sistema, si dispone, anche a tutela dei pazienti, che la certificazione cartacea di malattia da parte dei suddetti medici dipendenti del SSN inizi entro e non oltre il 1.4.2011.

Resta inteso che fino a tale data, peraltro molto prossima, i medici convenzionati continueranno ad operare con le attuali modalità.


Medici libero professionisti e Strutture sanitarie private


I medici libero professionisti, anche operanti all'interno delle Strutture private, potendo, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel codice deontologico dei medici, certificare lo stato di malattia dei lavoratori con le implicazioni che ciò comporta, sono anch'essi tenuti all'invio telematico delle certificazioni di malattia: pertanto, per consentire anche a questi professionisti di procedere in tal senso, si dispone che la consegna delle credenziali ai medici non dipendenti e non convenzionati con il SSN per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia tramite SAC avvenga a cura dell'Ordine dei Medici competente per territorio che si attiverà autonomamente: nel frattempo, resta inteso l'obbligo degli stessi all'emissione in forma cartacea dei certificati di malattia.

Pertanto, sulla base di quanto sopra precisato, si invitano i destinatari della presente ad una fattiva collaborazione nella gestione di una procedura nuova e complessa le cui ricadute non devono portare ad una penalizzazione degli utenti, evitando, inoltre, che azioni di forte impatto possano favorire l'insorgere di contenziosi a nocumento dell'attività di tutti.

Resta ovviamente inteso che ogni eventuale ulteriore indirizzo emesso a livello nazionale verrà opportunamente recepito e comunicato e, nell'eventualità il nuovo sistema telematico comporti una revisione dei modelli organizzativi attualmente vigenti, si richiede alle Direzioni in indirizzo di assicurare ai cittadini la garanzia dei livelli di assistenza e la continuità assistenziale.

Cordiali saluti

Il Direttore
Ing. Paolo Monferino



DN/IGL/FP/EV/ASA

Allegato:

Circolare n. 1/2011/DFP/DDI del 23 febbraio 2011